

# TRENTO - L'ELABORATO DELLA CONSULTA

## I fondamenti dell'autonomia speciale

La Consulta unanime ritiene che, nella prospettiva di una complessiva revisione o di una significativa rielaborazione dello Statuto, le ragioni dell'autonomia possano essere sintetizzate in un preambolo che preceda la parte strettamente normativa.

### A. Le basi costituzionali e statutarie

Il preambolo dello Statuto, nella sua funzione di legge fondamentale delle comunità autonome, può essere utilizzato per affermare e condividere con la comunità nazionale la consapevolezza delle radici e delle ragioni storiche di una autonomia e di un sistema di autogoverno che ha tanto contribuito alla pacifica convivenza e al benessere di popolazioni diverse.

### B. Proposte per la riforma statutaria

1. Sintetizzare le ragioni fondanti l'autonomia speciale in un preambolo che preceda la parte normativa. Lo Statuto è una legge costituzionale e, al contempo, un documento che esprime volontà politiche concorrenti, rappresentative sia delle realtà regionali che della volontà normativa ed organizzativa dello stato nazionale.

Il preambolo di uno Statuto è quindi un oggetto di natura particolare. Da un lato va inquadrato nell'ambito di norme giuridiche, dall'altro si tratta di una norma di natura "programmatica".

Non serve tanto a registrare diritti e doveri dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati, ma a delineare il quadro fondativo e legittimante dell'autonomia regionale speciale.

Il preambolo prescrive indirizzi di azione a cui l'attività delle istituzioni deve orientarsi in maniera evolutiva, adeguata ai tempi e alle risorse.

2. Inserire nel preambolo un rinvio alla tradizione storica dell'autonomia e, in particolare, all'Accordo De Gasperi-Gruber del 1946 e ai successivi sviluppi

È opportuno inserire nel preambolo un rinvio alla tradizione storica dell'autonomia, senza evocare scenari storici discutibili.

Più decisivo il rinvio all'Accordo De Gasperi-Gruber del 1946 che è la vera origine della speciale autonomia delle comunità altoatesina e trentina. È in quell'atto che è riconosciuta la natura peculiare della regione come territorio con particolari esigenze di tutela delle diverse componenti etniche e linguistiche e, in particolare, di quelle di lingua tedesca, che costituiscono il fondamento di una speciale autonomia comprensiva di poteri legislativi e amministrativi da esercitare attraverso specifici meccanismi di rappresentanza politico-istituzionale.

È sulla base dell'Accordo De Gasperi-Gruber che l'autonomia si è successivamente evoluta sino all'attuale forma. Con questo richiamo si registra, anche giuridicamente, l'ancoraggio internazionale della speciale autonomia.

3. Esprimere la volontà di agire nel nuovo quadro europeo, con un richiamo anche alla cooperazione transfrontaliera  
Nel preambolo è opportuna l'enunciazione della volontà di agire nel nuovo quadro europeo, anche con un richiamo alle opportunità di cooperazione transfrontaliera.
4. Menzionare la promozione, mediante l'autonomia e il suo sviluppo, dei valori di solidarietà, integrazione, sviluppo sociale, culturale ed economico  
In chiusura del preambolo si potranno menzionare, come impegni per il futuro, la promozione – grazie alle opportunità che ci offre l'autonomia – di quei valori di solidarietà, integrazione, sviluppo sociale, culturale ed economico che in un quadro di sistema costituzionale complessivo siano di giovamento alla comunità nazionale ed europea connotando la specificità e la creatività di un contesto abituato al buon uso evolutivo della propria autonomia.

### **Ipotesi di preambolo**

*La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, formata da territori alpini ove convivono le persone e le popolazioni di lingua italiana, tedesca, ladina e mistilingui, e le comunità delle Province di Trento e di Bolzano che la compongono, godono di speciali condizioni di autonomia, nella cornice stabilita dall'Accordo De Gasperi-Gruber e dai successivi sviluppi. Tali condizioni sono collegate alla storia condivisa di queste terre di confine e finalizzate al conseguimento di traguardi di progresso e di crescita umana e sociale, a beneficio delle rispettive comunità e dell'intera Repubblica italiana.*

*Le persone e le popolazioni di questi territori hanno realizzato nella convivenza – e sono chiamate a realizzare ulteriormente – i valori della solidarietà, del rispetto e della valorizzazione delle differenze, di forme specifiche di autogoverno, democrazia politica e sociale, e gestione delle risorse, operando in modo che le caratteristiche umane e culturali di ciascuno costituiscano veicolo di progresso individuale e collettivo per le diverse comunità di cui sono parte.*

*In questa prospettiva i cittadini della regione e delle due province si riconoscono, nel quadro dei principi fondamentali della Costituzione, come parte del progetto europeo, in particolare operando per lo sviluppo della cooperazione tra i territori limitrofi e aderendo alla formazione di organismi che, in varie forme, uniscano le comunità che attraverso lo scambio umano, sociale e culturale hanno contribuito a forgiare la comune civiltà.*

